

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1559

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(RUGGIERO)

di concerto col Ministro dell'interno

(SCAJOLA)

e col Ministro della giustizia

(CASTELLI)

(V. *Stampato Camera n. 2133*)

approvato dalla Camera dei deputati il 2 luglio 2002

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 luglio 2002*

—————

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere costituente un
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
dell'Australia sugli atti di stato civile da prodursi da parte di
cittadini australiani che intendano contrarre matrimonio in
Italia, effettuato a Roma il 10 febbraio e l'11 aprile 2000

—————

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di lettere costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Australia sugli atti di stato civile da prodursi da parte di cittadini australiani che intendano contrarre matrimonio in Italia, effettuato a Roma il 10 febbraio e l'11 aprile 2000.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di lettere di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dallo stesso Scambio di lettere.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



AMBASSADOR

AUSTRALIAN EMBASSY
ROME

Signor Ministro,

per incarico del Governo australiano, ho l'onore di proporre un Accordo che permetta ai cittadini australiani che desiderano sposarsi in Italia di soddisfare i requisiti previsti dall'art. 116 del codice civile italiano.

Questa proposta e' motivata dall'assenza in Australia, in base alle leggi vigenti, di una singola Autorita' competente in grado di rilasciare, nel caso in cui un cittadino australiano desideri sposarsi all'estero, una dichiarazione da cui risulti che, come prescritto dall'art. 116 del codice civile italiano, in base alle leggi dello Stato di cui l'interessato e' cittadino non esistono impedimenti al matrimonio.

Questa situazione ha causato gravi difficolta' ai cittadini australiani che desideravano sposarsi in Italia.

Roma, 10 Febbraio 2000

S.E. On.le Lamberto DINI
Ministro degli Affari Esteri
P.le della Farnesina, 1
00100 Roma


Per evitare le sopracitate difficoltà, il Governo australiano propone che qualora i cittadini australiani non siano in grado di produrre la documentazione prevista dall'art. 116 del codice civile italiano, presentino al competente ufficiale di stato civile i seguenti documenti:

- (A) Una dichiarazione giurata rilasciata dal cittadino/a australiano/a in presenza dell'Autorità consolare australiana competente in Italia, la cui firma sia depositata in Italia, da cui risulti che secondo le leggi alle quali egli/essa è soggetto/a in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. L'Autorità consolare australiana che riceve la suddetta dichiarazione, certificherà l'identità e la cittadinanza australiana dell'interessato/a.
- (B) Documenti rilasciati dalle Autorità australiane competenti, se disponibili, dai quali risulti indirettamente la prova che, in base alla legge cui il/la richiedente è soggetto/a, nulla osta al matrimonio.

Se tali documenti non sono disponibili, il cittadino/a australiano/a dovrà presentare - oltre alla dichiarazione giurata richiesta al paragrafo (A) - un atto notorio (cioè una dichiarazione giurata resa dal/dalla richiedente in presenza di quattro testimoni), formato in presenza di un'Autorità italiana competente a riceverlo, da cui risulti che secondo la legge cui l'interessato/a è soggetto/a in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre. A tal fine si intendono per autorità italiane competenti, in Italia, l'Ufficiale dello Stato civile e, all'estero, le autorità consolari italiane.

Se quanto esposto risulta accettabile al Governo italiano, ho l'onore di proporre che la presente lettera e la lettera di risposta del Governo italiano costituiscano un Accordo sugli atti di stato civile da prodursi da parte di cittadini australiani che intendano contrarre matrimoni in Italia, che entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della seconda notifica con cui si sarà comunicato il completamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti dei due Stati.

Voglia gradire Signor Ministro, l'espressione della mia più alta considerazione.



Rory Steele





Il Ministro degli Affari Esteri

Prot. 300/9117

Roma, il 1 Apr. 2000

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data 10 febbraio scorso del seguente tenore:

"Signor Ministro,

per incarico del Governo australiano, ho l'onore di proporre un Accordo che permetta ai cittadini australiani che desiderano sposarsi in Italia di soddisfare i requisiti previsti dall'art. 116 del codice civile italiano.

Questa proposta è motivata dall'assenza in Australia, in base alle leggi vigenti, di una singola Autorità competente in grado di rilasciare, nel caso in cui un cittadino australiano desideri sposarsi all'estero, una dichiarazione da cui risulti che, come prescritto dall'art. 116 del codice civile italiano, in base alle leggi dello Stato di cui l'interessato è cittadino non esistono impedimenti al matrimonio.

Questa situazione ha causato gravi difficoltà ai cittadini australiani che desideravano sposarsi in Italia.

Per evitare le sopracitate difficoltà, il Governo australiano propone che qualora i cittadini australiani non siano in grado di produrre la documentazione prevista dall'art. 116 del codice civile italiano, presentino al competente ufficiale di stato civile i seguenti documenti:

S.E. Ambasciatore
Rory Steele
Ambasciata d'Australia
Via Alessandria, 215

(A) Una dichiarazione giurata rilasciata dal cittadino/a australiano/a in presenza dell'Autorità consolare australiana competente in Italia, la cui firma sia depositata in Italia, da cui risulti che secondo le leggi alle quali egli/essa è soggetto/a in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. L'Autorità consolare australiana che riceve la suddetta dichiarazione, certificherà l'identità e la cittadinanza australiana dell'interessato/a.

(B) Documenti rilasciati dalle Autorità australiane competenti, se disponibili, dai quali risulti indirettamente la prova che, in base alla legge cui il/la richiedente è soggetto/a, nulla osta al matrimonio. Se tali documenti non sono disponibili, il cittadino/a australiano/a dovrà presentare - oltre alla dichiarazione giurata richiesta al paragrafo (A) - un atto notorio (cioè una dichiarazione giurata resa dal/dalla richiedente in presenza di quattro testimoni), formato in presenza di un'Autorità italiana competente a riceverlo, da cui risulti che secondo la legge cui l'interessato/a è soggetto/a in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre. A tal fine si intendono per autorità italiane competenti, in Italia, l'Ufficiale dello Stato Civile e, all'estero, le Autorità consolari italiane.

Se quanto esposto risulta accettabile dal Governo italiano, ho l'onore di proporre che la presente lettera e la lettera di risposta del Governo italiano costituiscano un Accordo sugli atti di stato civile da prodursi da parte di cittadini australiani che intendano contrarre matrimonio in Italia, che entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della seconda notifica con cui si sarà comunicato il completamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti dei due Stati.

Voglia gradire Signor Ministro, l'espressione della mia più alta considerazione."

Ho l'onore di informare V.E. che il Governo italiano è d'accordo in merito al contenuto della Sua lettera sopradescritta.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

